



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034

email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

ALL'ALBO

Amministrazione trasparente

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale per Educatore Professionale di supporto alle attività di sostegno, a.s. 2025/2026 c/o Istituto Comprensivo di Squillace.

In riferimento all'oggetto:

VISTA la comunicazione della Regione Calabria, con la quale è stato assegnato ai Comuni ricadenti nell'ambito dell'I.C. di Squillace, ai sensi della L.R. 27/85, un contributo finalizzato all'acquisto di sussidi ed al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche dell'istruzione primaria e secondaria di I° grado;

CONSIDERATA l'assegnazione di dette risorse all'Istituto Comprensivo da parte dei Comuni di Amaroni, Staletti, Vallefiorita e Squillace;

DEFINITE le economie derivanti dalla rendicontazione delle attività dei progetti di sostegno dall'anno scolastico 2024/2025;

VISTI i criteri per l'utilizzo dei fondi che prevedono in prima istanza l'assistenza specialistica agli alunni e studenti disabili deliberata in sede di conferenza dei servizi;

VISTE la comunicazione delle funzioni strumentali per l'inclusione con la quale vengono richiesti "Educatori Professionali" dal GLO per allievi in condizione di invalidità con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie e le ulteriori certificazioni acquisite in corso d'anno;

TENUTO CONTO delle procedure di attuazione e verifica del programma annuale per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa;

VISTA propria determina per individuazione di educatori professionali al prot. n. 31 del 17/09/2024;

VISTO il relativo Avviso di selezione pubblica prot. n. 6250 del 18/09/2025;

VISTA la graduatoria provvisoria al Registro decreti n. 73 del 23/10/2025 divenuta definitiva a seguito delle necessarie rettifiche apportate dalla commissione valutatrice;

VISTA la posizione utile degli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito;

SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale per Educatore professionale di supporto alle attività di sostegno ad alunni diversamente abili tra:

- L'Istituto Comprensivo di Squillace Codice Fiscale N. 97069210793, con sede a Squillace, via Damiano Assanti n.15, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Carè, C.F.: CRALSN69R22C352N,
- la dott.ssa SESTITO SIMONA. nata il 22/01/1986 a Catanzaro (Cz), c.f. SSTSMN86A62C352T e residente in Amaroni (CZ)

Si conviene quanto segue:

Art.1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.2 Contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt.2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria ed occasionale con le modalità e i termini di seguito convenuti.

Art.3 Mansioni

La prestazione professionale richiede le seguenti mansioni come da avviso pubblico:

- Sostegno ad attività di apprendimento;
- Assistenza educativa alla persona nelle attività ricreative e pratico-motoria, nell'esercizio dell'autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione;
- Ogni altro compito coerente con l'incarico.

Tale servizio non è sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno e dai docenti curricolari, ma integrativo delle stesse. Tale prestazione lavorativa non configura in nessun caso rapporto di lavoro subordinato e il relativo contratto sarà stipulato conformemente agli artt. 2222-2228 del Codice Civile disciplinanti le prestazioni d'opera

Art. 4 Durata dell'incarico

L'incarico avrà inizio dal giorno di sottoscrizione fino al 30 maggio 2026. La prestazione si svolgerà presso i plessi di Scuola Primaria di Amaroni (8h) e Primaria di Vallefiorita (3h).

Art.5 Modalità di esecuzione della prestazione professionale

Il destinatario del presente contratto si impegna a eseguire la prestazione in prima persona. Si impegna altresì a svolgere con attenzione e diligenza le azioni definite all'art. 3, concordando con i docenti delle classi interessate nei plessi indicati all'art.4 un orario flessibile, caratterizzato da impegni giornalieri in aula per n. 10/11 ore settimanali in attività curricolari rispondenti alle esigenze della didattica emarginate dal Consiglio di classe e dal GLO, registrando ciascuna ora e le attività

svolte su apposito registro organizzato da parte della scuola per un monte orario di complessive **200 ore**. Dette ore saranno svolte con flessibilità in coincidenza del tempo/scuola, secondo le esigenze rappresentate dalla scuola e sistematicamente rendicontate, entro la fine del corrente anno scolastico. Il coordinamento delle attività in parola è affidato alla fiduciaria del plesso interessato coadiuvata dalla docente funzione strumentale.

Art.6 Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento.

1. Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro 20,00 per ogni ora (ore previste **200**) che, complessivamente, ammonta ad **€ 4.000,00** (quattromila/00) lordo stato, onnicomprensivo di tutte le ritenute assistenziali, previdenziali, fiscali da corrispondersi al termine delle attività; la liquidazione verrà effettuata in base alle ore effettivamente svolte rilevabili dal registro firme. Eventuali riduzione delle ore, dipendenti da cause di forza maggiore, non potranno essere imputate all'Istituto. L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare il contratto con successivo provvedimento per ulteriori 50 ore di servizio prestato;

2. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art 67 comma 1 lettera 1) del TUIR e successive modificazioni e integrazioni e sarà pertanto assoggettato all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto vigente all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'Art .25 del DPR 600/73.

Il Collaboratore esterno, dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente: al contributo previdenziale INPS gestione separata, sui compensi superiori a 5000,00 euro ai sensi dell' art.2 comma 26 e segg .della legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art.44 comma 2 della legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico della scuola. A tal fine il prestatore comunicherà alla scuola l'avvenuto superamento di tale importo. Il compenso, inoltre, rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta per la scuola. Il compenso è comprensivo di tutti gli oneri su evidenziati compreso quelli a carico della scuola;

3. Il compenso dovrà essere erogato al destinatario del presente contratto da parte dell'Istituto Comprensivo di Squillace, con bonifico bancario, entro tempi congrui e tecnicamente possibili e comunque dopo il termine della prestazione medesima, dopo l'accredito del contributo da parte della Regione Calabria.

4. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal destinatario del presente contratto per l'esecuzione dell'incarico.

5. Al Collaboratore esterno non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaboratore professionale di lavoro autonomo.

6. Il destinatario del presente contratto, se dipendente da altra amministrazione statale dovrà obbligatoriamente esibire relativa autorizzazione da parte della medesima amministrazione.

Art. 7 - Recesso

L'Istituto Comprensivo di Squillace si riserva la facoltà di recedere con specifica motivazione o nel caso in cui l'incarico sia svolto con negligenza, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al Collaboratore esterno il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Art.8 - Responsabilità

Il destinatario del presente contratto assume l'onere di stipulare, a proprie spese, eventuale apposita polizza assicurativa contro potenziali "Infortuni sul luogo di lavoro" che dovesse subire presso le

strutture dell'Istituto Comprensivo di Squillace, in quanto tale contratto non si configura nella tipologia di rapporto di lavoro dipendente;

Art.9 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli art.2222 e segg. del c.c.

Art.10 – Tutela dati personali

Per la tutela del Collaboratore esterno, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni vigenti in materia.

Art.11

Per eventuali controversie il Foro competente è il Foro di Catanzaro.

Il Collaboratore esterno

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Carè